

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- 24.5 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.
- 24.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 25. PRESIDENTE**
- 25.1 Il Presidente:
- a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;
  - b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;
  - c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
  - d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere attribuito il potere di spesa;
  - e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Può all'uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.
- 25.2 Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.
- 25.3 Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 25.4 Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
- 26. REVISORE DEI CONTI**
- 26.1 Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto dai Soci del Comitato alla prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci, convocata subito dopo l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. All'atto della nomina l'Assemblea determina anche il compenso spettante al revisore dei conti.

*Revisore dei conti*

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- 26.2 Il revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 26.3 Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 26.4 Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

### 27. ORGANO DI CONTROLLO

- 27.1 La nomina dell'Organo di Controllo è necessaria solo al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore. In mancanza di tali presupposti le relative funzioni sono esercitate dal revisore dei conti.
- 27.2 L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo determina anche il compenso spettante all'Organo di Controllo.
- 27.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.
- 27.4 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

### 28. INCOMPATIBILITÀ

- 28.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, sono incompatibili:
  - a. tra di loro nonché con cariche elettive presso un altro Comitato della Croce Rossa Italiana;
  - b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
  - c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghe, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;
  - d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;
  - e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

altresi con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.

- 28.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.
- 28.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri del Consiglio Direttivo.

### 29. COMMISSARIAMENTO

- 29.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamento del Comitato nei seguenti casi:
- a. accertate irregolarità nella gestione amministrativa e, precisamente, in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria, di sicurezza sul lavoro;
  - b. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo;
  - c. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
  - d. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 del presente Statuto;
  - e. impossibilità di funzionamento.
- 29.2 Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell'Assemblea e l'elezione degli organi del Comitato.
- 29.3 Il commissariamento del Comitato è altresì disposto:
- a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
  - b. a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  - c. in caso di accertate violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso;
  - d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;
  - e. nel caso di Comitati il cui Presidente o i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso delegati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e) del presente Statuto siano assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee sovraordinate.

*Renzo Valera*

**Croce Rossa Italiana  
Statuto del Comitato di Aosta**

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- 29.4 Il commissariamento del Comitato può essere disposto, inoltre, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzia un risultato negativo previa richiesta di relazione e relativo piano di rientro al Consiglio Direttivo del Comitato ed al revisore dei conti.
- 29.5 In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività.
- 29.6 Il Commissario del Comitato:
- a. è un Socio della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto di elettorato passivo;
  - b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
  - c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;
  - d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al presente Statuto;
  - f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.
- 29.7 Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.
- 29.8 Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, qualora si renda necessario un intervento urgente, in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave e irreparabile, il Presidente Nazionale può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regionale, il commissariamento del Comitato, nominando altresì il Commissario del Comitato. L'atto è sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.
- 30. SCIoglimento**
- 30.1 Il Comitato può essere sciolto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore o per una delle cause di cui ai commi seguenti.
- 30.2 In particolare lo scioglimento del Comitato può avvenire:
- a. in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro. Lo scioglimento è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale e fatta salva l'eventuale azione di responsabilità;
  - b. in caso di accertata perdita dei requisiti previsti per l'istituzione. In tal caso lo scioglimento del Comitato è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Comitato Regionale di competenza, previo voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del Comitato medesimo, da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera altresì in

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

merito al trasferimento dei Soci, all'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché alla devoluzione del patrimonio;  
c. per volontà del Comitato medesimo, previa delibera di proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei 3/4 dei presenti. La delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

- 30.3 In caso di cessazione, estinzione o di scioglimento del Comitato, il patrimonio viene devoluto, dopo la liquidazione, all'Associazione della Croce Rossa Italiana che ne cura la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
- 30.4 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

### 31. SOSTITUZIONE

- 31.1 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure regolamentari da parte del Comitato, o nel caso in cui la mancata adozione possa provocare grave danno o nocumento all'immagine ed alle attività della Croce Rossa Italiana, il Presidente territorialmente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
- 31.2 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei Soci, il Presidente gerarchicamente sovraordinato previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice disciplinare.

### 32. RAPPORTI CON I COMITATI SOVRAORDINATI

- 32.1 Il Comitato si interfaccia con i Comitati sovraordinati e i relativi organi, a cui riconosce i poteri, le prerogative e le competenze loro attribuite dallo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana, ivi compresi i poteri di accesso, monitoraggio e verifica.
- 32.2 Il Comitato ha diritto di prendere visione degli atti del Comitato Nazionale e Regionale che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del presente Statuto.

### 33. TRASPARENZA

- 33.1 Il Comitato gestisce i rapporti interni in totale trasparenza e pubblica gli atti in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo sulla base di criteri omogenei definiti a livello nazionale, o, in assenza, su quello del Comitato Regionale.
- 33.2 Presso il Comitato sono conservati:  
a. il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;

*Devoluzione*



## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- b. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  - c. il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
  - d. il libro dei verbali del Revisore dei Conti;
  - e. il libro dei verbali dell'Organo di controllo, se nominato;
  - f. il libro Soci di cui al precedente articolo 14, comprensivo del registro dei Volontari di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.
- 33.3 I suddetti libri sono tenuti in conformità al Codice del Terzo Settore e, comunque, alla normativa vigente; ogni Socio del Comitato ha diritto di prenderne cognizione.
- 33.4 Ogni Socio del Comitato ha diritto di prendere cognizione degli atti di spesa e del conto consuntivo del Comitato medesimo.
- 33.5 Il Comitato riconosce al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale nonché al Segretario Generale ed al Segretario Regionale della Croce Rossa Italiana i medesimi diritti di accesso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli stessi possono richiedere copia degli atti del Comitato ivi elencati.
- 33.6 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

### TITOLO IV – RISORSE

#### **34. PERSONALE DIPENDENTE**

- 34.1 Il personale dipendente è assunto dal Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo funzionamento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e comunque nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo Settore in ordine al rapporto tra dipendenti e volontari.
- 34.2 Il Comitato adotta per il proprio personale dipendente il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

#### **35. PATRIMONIO ED ENTRATE**

- 35.1 Il patrimonio del Comitato è destinato all'assolvimento degli scopi statuari.
- 35.2 Il Comitato reperisce le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge e dal presente Statuto. Costituiscono entrate del Comitato:
- a. le quote associative dei Soci;
  - b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
  - c. i contributi dello Stato, delle regioni di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statuari;
  - d. i contributi delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
  - e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. le provviste previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
  - g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
  - h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
  - j. i redditi patrimoniali;
  - k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del Movimento internazionale;
  - l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge vigente.
- 35.3 Il Comitato non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.
- 35.4 Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, il Comitato acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno per il perseguimento dei fini statuari e delle finalità sociali.

*Donato Picalano*



## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- 35.5 Il Comitato può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.
- 35.6 Il Comitato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 35.7 I documenti, le determinazioni ed i beni sono archiviati e custoditi, anche in formato digitale consultabile, per continuità di documentazione delle attività e per successivi fini di ricerca.
- 35.8 Il Comitato è tenuto per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, comma 2, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile previste dalla legge.
- 35.9 Il materiale storico ed archivistico, compresi i beni e l'oggettistica conservati presso il Comitato, gli archivi e le strutture museali della Croce Rossa Italiana, già tutelato ai sensi del vigente Codice dei beni culturali, costituisce patrimonio storico, unico ed inscindibile, della Croce Rossa Italiana e ne forma memoria. Tale materiale è catalogato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 36. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO**
- 36.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 36.2 Il Comitato rispetta i regolamenti emanati dal Comitato Nazionale in relazione al regolamento finanziario e contabile.
- 36.3 Il Comitato, in ossequio alle disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto, si attiene all'obbligo di destinare:
- a. un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza;
  - b. un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale;
  - c. un'aliquota destinata alla formazione dei propri Soci;
  - d. un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I., a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.
- 36.4 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 36.5 Il Comitato:
- a. deve conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto nel bilancio annuale;
  - b. è dotato di autonomia gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale;
  - c. richiede un proprio codice fiscale e può richiedere una propria partita IVA, nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità ed organizzazione, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
  - d. risponde delle obbligazioni direttamente assunte e non risponde a nessun titolo, ragione e causa di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali.
- 36.6 A norma del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nei confronti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

### TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

#### 37. CONTROVERSIE INTERNE

- 37.1 Le controversie che insorgono, direttamente o indirettamente, tra Comitati della Croce Rossa Italiana, tra il Comitato e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, devono preliminarmente essere devolute alla decisione del Comitato Regionale.
- 37.2 Nel caso non sia possibile individuare una soluzione a tali controversie, o in caso di controversie con lo stesso Comitato Regionale o relative ad ambiti territoriali diversi dalla regione di appartenenza del Comitato, la competenza è attribuita al Comitato Nazionale.
- 37.3 In caso di controversia di carattere giurisdizionale relativa all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, il Foro competente è quello di Roma.

#### 38. VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 38.1 Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017, n. 289, le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

#### 39. ADOZIONE E MODIFICHE

- 39.1 Il presente Statuto è conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I. ed è approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 39.2 Eventuali modifiche o revisioni del presente Statuto sono approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.15 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

#### 40. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

- 40.1 Il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità di cui agli articoli 24.6 e 25.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette con la tornata elettorale avviata con ordinanza del Presidente Nazionale della C.R.I. n. 286/2015.
- 40.2 In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.
- 40.3 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si rinvia al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché ad ogni altra normativa vigente.

*Stefano Gallo*  
*Renato Gallo*

## Croce Rossa Italiana Statuto del Comitato di Aosta

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

### ALLEGATO 1

L'ambito territoriale del Comitato di Aosta comprende i seguenti Comuni:

- 1) Allein
- 2) Aosta
- 3) Arvier
- 4) Avise
- 5) Aymavilles
- 6) Bionaz
- 7) Brissogne
- 8) Charvensod
- 9) Cogne
- 10) Courmayeur
- 11) Doues
- 12) Etroubles
- 13) Fenis
- 14) Gignod
- 15) Gressan
- 16) Introd
- 17) Jovençon
- 18) La Salle
- 19) La Thuile
- 20) Morgex
- 21) Nus
- 22) Ollomont
- 23) Oyace
- 24) Pollein
- 25) Prè-Saint-Didier
- 26) Quart
- 27) Rhêmes-Notre-Dame
- 28) Rhêmes-Saint-Georges
- 29) Roisan
- 30) Saint-Christophe
- 31) Saint-Marcel

**Croce Rossa Italiana  
Statuto del Comitato di Aosta**

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi  
dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello  
Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

- 32) Saint-Nicolas
- 33) Saint-Oyen
- 34) Saint-Pierre
- 35) Saint-Rh my-en-Bosses
- 36) Sarre
- 37) Valgrisenche
- 38) Valpelline
- 39) Valsavarenche
- 40) Villeneuve



*Renzo Valera* *[Signature]*

Copia conforme all'originale consta di  
fogli transunti rilasciata per gli  
usi consentiti dalla legge in carta  
libera su richiesta dell'interessato.  
Aosta, li 05 DICEMBRE 2019

*Silvia Gallo*

